DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2050 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2020

relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all'applicazione del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni

[notificata con il numero C(2020) 8595]

(I testi in lingua croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di deroga di Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia di cui all'allegato sono giustificate dalla necessità di apportare importanti adeguamenti ai sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2019/1700.

(2) È opportuno accordare le deroghe richieste a Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe al regolamento (UE) 2019/1700 di cui all'allegato sono concesse agli Stati membri ivi elencati.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

([1]) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Deroghe al regolamento (UE) 2019/1700

Dominio: Forze di lavoro

Articolo/Allegato interessato	Stato membro	Periodo di deroga concesso	Contenuto della deroga concessa
Articolo 5 — Popolazioni statistiche e unità di osservazione	Francia	3 anni (2021-2023)	L'indagine non riguarda il dipartimento francese di Mayotte.
Allegato II — Requisiti di precisione	Grecia	3 anni (2021-2023)	I requisiti di precisione per il rapporto trimestrale disoccupati/popolazione di età 15-74 anni potrebbero non essere soddisfatti per alcune regioni NUTS 2.
	Paesi Bassi	1 anno (2021)	Oltre ai microdati basati su un'esigua dimensione del campione da completare gradualmente per soddisfare tutti i requisiti di precisione, sono trasmessi gli indicatori principali modellizzati e le suddivisioni di tali indicatori. Ove richiesto, sono forniti ulteriori indicatori dettagliati, comprese le suddivisioni.
Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati	Grecia, Italia	1 anno (2021)	I microdati trimestrali pre-controllati senza identificazione diretta sono trasmessi entro 12 settimane dalla fine del periodo di riferimento.
	Italia	3 anni (2021-2023)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta per la tematica specifica «redditi da lavoro» sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Dominio: Reddito e condizioni di vita

Articolo/Allegato interessato	Stato membro	Periodo di deroga concesso	Contenuto della deroga concessa
Articolo 13, paragrafo 5, Qualità	Lituania	3 anni (2021-2023)	I metadati e le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, sono trasmessi entro la fine di settembre 2022 per la rilevazione dei dati del 2021, entro la fine di luglio 2023 per la rilevazione dei dati del 2022, ed entro la fine di maggio 2024 per la rilevazione dei dati del 2023.
Allegato II — Requisiti di precisione	Germania	2 anni (2021-2022)	L'indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione.
	Irlanda	3 anni (2021-2023)	Per il valore massimo dell'errore standard dell'indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale», i valori dei parametri a e b sono: a = 900 e b = 700 per la rilevazione dei dati del 2021; a = 900 e b = 1175 per la rilevazione dei dati del 2022; a = 900 e b = 1650 per la rilevazione dei dati del 2023.

Articolo/Allegato interessato	Stato membro	Periodo di deroga concesso	Contenuto della deroga concessa
			L'indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione. L'indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2» è esentato dai requisiti di precisione.
	Francia	2 anni (2021-2022)	L'indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione.
	Italia	3 anni (2021-2023)	Il requisito di precisione per l'indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2» si applica in ogni regione NUTS 1 anziché in ciascuna regione NUTS 2.
	Finlandia	3 anni (2021-2023)	L'indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione.
Allegato III — Caratteristiche dei campioni	Germania	2 anni (2021-2022)	Il campione deve adottare uno schema di rotazione di 2 anni per la rilevazione dei dati del 2021 e uno schema di rotazione di 3 anni per la rilevazione dei dati del 2022.
Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati	Germania	3 anni (2021-2023)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell'anno N sono trasmessi entro la fine di febbraio dell'anno N+1.
	Irlanda	1 anno (2021)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro la fine di marzo 2022.
	Grecia	3 anni (2021-2023)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro la fine di aprile 2022, entro la fine di marzo 2023 ed entro la fine di febbraio 2024.
	Spagna	2 anni (2021-2022)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023.
	Francia	3 anni (2021-2023)	Per quanto riguarda le variabili per il reddito, i microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell'anno N sono trasmessi entro la fine di marzo dell'anno N +1.
	Croazia	2 anni (2021-2022)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023.
	Italia	3 anni (2021-2023)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro il 15 giugno 2022, entro la fine di aprile 2023 ed entro la fine di marzo 2024.
	Cipro	3 anni (2021-2023)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell'anno N sono trasmessi entro il 15 giugno dell'anno N+1.
	Lituania	3 anni (2021-2023)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro la fine di aprile 2022, entro la fine di marzo 2023 ed entro la fine di febbraio 2024.

Articolo/Allegato interessato	Stato membro	Periodo di deroga concesso	Contenuto della deroga concessa
	Lussemburgo	3 anni (2021-2023)	Per quanto riguarda le variabili per il reddito, i microdati provvisori pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell'anno N sono trasmessi entro la fine di aprile dell'anno N+1 e i dati revisionati entro la fine di maggio dell'anno N+1.
	Malta	3 anni (2021-2023)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell'anno N sono trasmessi entro la fine di aprile dell'anno N+1.
	Polonia	2 anni (2021-2022)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023.
	Romania	3 anni (2021-2023)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi a tutte le variabili finali della rilevazione dei dati dell'anno N sono trasmessi entro la fine di febbraio dell'anno N+1.
	Slovenia	1 anno (2021)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022.

Dominio: Salute

Articolo/Allegato interessato	Stato membro	Periodo di deroga concesso	Contenuto della deroga concessa
Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati	Romania	1 anno (primo anno di attuazione)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.

Dominio: Istruzione e formazione

Articolo/Allegato interessato	Stato membro	Periodo di deroga concesso	Contenuto della deroga concessa
Allegato II — Requisiti di precisione	Finlandia	3 anni (2021-2023)	Il requisito di precisione per l'indicatore «Tasso di partecipazione all'istruzione e alla formazione formale (popolazione di età 18-24 anni)» potrebbe non essere soddisfatto.

Dominio: Uso del tempo

Articolo/Allegato interessato	Stato membro	Periodo di deroga concesso	Contenuto della deroga concessa
Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati	Romania	1 anno (primo anno di attuazione)	I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati sono trasmessi entro 20 mesi da quando è terminata la rilevazione sul campo.